SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

01A5736

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 maggio 2001, n. **198.**

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5051):

Presentato del Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 5 aprile 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 aprile 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato l'11 aprile 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7715):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'11 aprile 2001 con pareri delle commissioni I, V, X, XI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VII commissione il 17 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 71, corredato dei riferimenti normativi.

01G0253

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. **199.**

Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro per le politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. **200.**

Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: «Istituto», assume la denominazione di: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA». L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Art. 2.

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonché servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attività di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;

c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in particolare la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;

d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;

e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, può svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, così come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.

Art. 4.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima

seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

Art. 5.

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Tale personale mantiene l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina si applicano, per la mobilità del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inquadrato nell'ISMEA.

5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da:

a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento è disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

7. La Commissione ha altresì il compito di elaborare un programma di attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.

8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovrà prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 6.

1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;

b) i finanziamenti dell'Unione europea;

c) le rendite del proprio patrimonio;

d) i corrispettivi per la cessione di servizi;

e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;

f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130;

g) i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonché concedere finanziamenti a favore di imprese agricole.

3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 7.

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'Istituto è assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Art. 8.

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:

a) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) il bilancio annuale dell'Istituto;

c) le proposte di modifica del presente statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro per le politiche agricole e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti;

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, è il seguente: «Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo»;

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 «Provvedimento a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole»:

«9. È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.

La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro del tesoro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa».

— La legge 11 dicembre 1952, n. 2362, reca: «Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina».

— La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice».

— La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura):

«Art. 39. — Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli Enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la Cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121».

— Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA può costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma l dell'articolo stesso, dalla lettera *d)*. Al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 13 *(Revisione statutaria)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica ;il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto deI Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione; con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001. si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a);* il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h),* sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.»

— S trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, lett. *a),* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari».

Note all'art. 1:

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 è riportato in nota alle premesse.

— Il titolo del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322 è riportato in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173 il cui titolo è riportato nelle premesse:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico).* — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei. nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.

Note all'art. 2:

— Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è riportato in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è riportato in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo è riportato nelle premesse:

«3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di ìmprendìtore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento».

«4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari».

«5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo».

— Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo è riportato in nota alle premesse:

«Art. 4 *(Ristrutturazione fondiaria).* — 1. La cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata «cassa», destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, 203.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;

c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.»

— Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 26 maggio 1965. n. 590, il cui titolo è riportato nelle premesse:

«30. La cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.

La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica, con effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge, anche per i terreni venduti dalla «Cassa» in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965.

La Cassa è autorizzata ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro del tesoro.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2000):

«Art. 4. — Dopo il comma 99 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«99-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.».

— La deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127/1998 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1999, n. 4), reca: «Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca - Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui titolo è riportato in nota alle premesse:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2397 del codice civile:

«Art. 2397 *(Composizione del collegio)*. — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci (c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380, 2451, 2516). Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci (c.c. 2400, 2535) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

«Art. 1 — *(Registro dei revisori contabili).* — 1. È istituito presso il Ministero della giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2112 del codice civile è il seguente:

«Art. 2112 *(Trasferimento dell'azienda).* — In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e nonnativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda (c.c. 978, 1615, 2561, 2562)».

— Si trascrive il testo degli articoli 33, 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell' organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).* — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Abrogato.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1».

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva).* — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie, del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato al sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988. n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».

«Art. 35-*bis (Gestione del personale in disponibilità).* — 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997. n 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano al principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'in-

dennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997. n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104, reca: «Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità»;

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 6:

— Il titolo della legge 30 aprile 1999, n. 130, è il seguente: «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti».

— L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è riportato in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il cui titolo è riportato in nota alle premesse:

«Art. 11 *(Norme di carattere generale).* — 1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria. si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.

2. Le università e i consorzi di cui all'art. 4 succedono agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianità maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.

3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, sono riassegnati alle istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi.

4. Le trasformazioni di cui all'art. 4 non hanno effetto per le università in ordine a quanto previsto dall'art. 31, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, la perdita della personalità di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»:

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.»

— Si riporta la tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici):

«TABELLA *A*

Accademia nazionale dei Lincei.

Aereo club d'Italia.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Agenzia spaziale italiana.

Automobile club d'Italia.

Autorità portuali.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.

Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992.

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Club alpino italiano.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Comitato per l'intervento nella SIR.

Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.

Consiglio nazionale delle ricerche

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Consorzi interuniversitari

Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici.

Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Croce rossa italiana.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente irriguo Umbro-Toscano.

Ente mostra d'oltremare di Napoli.

Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ente nazionale sementi elette

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Ente risorse idriche molise (ERIM).

Ente teatrale italiano.

Ente zona industriale di Trieste.

Enti parchi nazionali.

Enti parchi regionali.

Enti provinciali per il turismo.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993. n. 269.

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Educativo (IRRSAE).

Istituti sperimentali agrari.

istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituto di studi e analisi economica (ISAE).

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale di alta matematica.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale per il commercio estero.

Istituto nazionale per la fisica della materia.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990.

Jockey club d'Italia.

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Lega navale italiana.

Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Policlinici universitari decreto legislativo n. 502/1992.

Province.

Regioni.

Riserva fondo lire UNRRA.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Soprintendenza archeologica di Pompei.

Stazione zoologica «Antonio Dohm» di Napoli.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Università statali, istituti istruzione universitaria e enti ed organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale.».

Note all'art. 9:

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278, è riportato in nota alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168, recava: «Approvazione del nuovo statuto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Roma».

01G0254

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2001.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 5, 8 e 9, del richiamato decreto legislativo n. 479/1994, che disciplina la composizione, la nomina e la durata degli organi collegiali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1999 e successiva rettifica, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 2001, con la quale si comunicano le dimissioni dell'esperto prof. Alberto Zanardi dal suddetto consiglio di amministrazione e si propone, in sua sostituzione, la nomina del dott. Antonio Lettieri in seno all'organo medesimo;

Considerato che, come risulta dal *curriculum*, il dott. Antonio Lettieri è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 479/1994;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il dott. Antonio Lettieri è nominato, in qualità di esperto, componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) fino alla durata in carica del consiglio stesso, in sostituzione del prof. Alberto Zanardi.

Il *curriculum* del dott. Lettieri sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro
per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 304

ALLEGATO

ANTONIO LETTIERI

Nato a Catanzaro il 24 novembre 1935.

Residente in Roma - via Spalato, 27.

Laureato in scienze politiche presso l'Università di Napoli «Federico II».

Incarichi attuali

Membro del comitato occupazione dell'Unione europea;

consigliere del Ministro del Lavoro per le politiche dell'occupazione;

presidente della commissione di studio sulle questioni comunitarie e internazionali (Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

presidente del Centro internazionale di studi sociali.

Attività precedenti presso istituzioni nazionali e internazionali

Incaricato diritto del lavoro - Università Calabria;

consigliere CNEL - vice presidente della commissione per la politica economica;

competente del consiglio di amministrazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), Ginevra;

membro del TUAC (Trade Unions Advisory Council) OCSE, Parigi;

membro del comitato esecutivo della CES.

Pubblicazioni recenti

A. Lettieri e U. Romagnoli (a cura): *Europa e sindacato* (Milano, 1991);

A. Lettieri (e altri): *Scala mobile: storia e prospettive* - Roma, 1991;

A. Lettieri (e altri): *Il futuro del lavoro in Europa* - Bari, 1994);

A. Lettieri e U. Romagnoli: *La contrattazione collettiva in Europa* - Roma, 1998;

«La dirigenza privata nel settore industriale» in *La dirigenza pubblica* - Bologna, 1992;

«Employment, growth and monitary policy» in *Lasaire Papers* - Parigi, 1998;

«Notas sobre a globalizacao e sua ideologia in *Globalizacao e integracao regional*» - San Paolo, 1998;

«Il sindacato e la politica nell'Europa dell'Euro» in *Quale Stato*, 3/1998;

«Le piccole e medie imprese fra euro e globalizzazione» in *Economia italiana*, 1999;

«La revoluction en el tiempo de trabajo» in *Revista de derecho social*, 7/1999;

«La flessibilità delle regole: interpretazioni e confini» in *Il diritto del mercato del lavoro*, 1/2000;

«Jonas o della crisi dei sistemi pensionistici» in *Il futuro delle pensioni* - Roma, 2000.

01A5743

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 21 gennaio 2000 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano;

Vista la richiesta di proroga dello stato di emergenza fatta pervenire con nota n. 160/2001 del 3 aprile 2001 dal sindaco, commissario delegato a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nella città di Milano;

Vista la nota n. 3802/TAI/M/DI/UD.E del 15 maggio 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente concorda con la richiesta del sindaco di Milano commissario delegato, di proroga dello stato di emergenza per portare a compimento la realizzazione degli impianti di depurazione;

Considerato che il complesso degli interventi finora posti in essere necessita di ulteriori tempi per l'attuazione e la definizione delle problematiche connesse al superamento dell'emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 maggio 2001 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

01A5700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2001.

Proroga dei termini in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Lecce dal 25 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di Appello di Lecce in data 13 aprile 2001 prot. n. 1841/P, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Lecce indicato nel dispositivo del presente decreto non è stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo dal 25 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001 a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Lecce nel periodo dal 25 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A5744

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2001.

Modifica del contenuto di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge del 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazione;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale del 3 maggio 2001, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2001;

Vista l'istanza con la quale la società Gallaher Italia S.r.l., in nome e per conto della ditta Gallaher International, ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina della sottoindicata marca di sigarette è così modificata:

Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato da	Mg/sigaretta nicotina/condensato a
Benson & Hedges American Blend	0,90 12,0	1,0 12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A5780

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Margherita della Sila», in comune di Spezzano della Sila, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 agosto 2000 con la quale la società Sila Drink S.r.l. con sede in Dipingano (Cosenza), via Irto n. 36, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Margherita della Sila» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Margherita della Sila» sita nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000, favorevole a condizione che venga effettuata una nuova analisi chimica e che la portata di esercizio del pozzo venga limitata a 1,5 litri al secondo;

Vista la nota del 28 febbraio 2001, con la quale la società Sila Drink S.r.l. ha trasmesso una nuova analisi chimica e chimico-fisica effettuata sull'acqua minerale Margherita della Sila prelevata in data 16 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Margherita della Sila» che sgorga dalla sorgente omonima

nell'ambito della concessione mineraria «Margherita della Sila» sita nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza).

Art. 2.

La portata di esercizio del pozzo deve essere limitata a 1,5 litri al secondo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 aprile 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A5708

DECRETO 26 aprile 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Linarelle», in comune di Vernole, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 giugno 2000 con la quale la ditta Baglivi Giovanni con sede in Vernole (Lecce), via C. Battisti 20, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Linarelle» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Linarelle» sito nel comune di Vernole (Lecce), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 30 gennaio 2001, favorevole a condizione che vengano effettuate nuove, analisi chimiche che confermino le concentrazioni;

Vista la nota del 6 aprile 2001 con la quale la ditta Baglivi Giovanni ha trasmesso i risultati delle nuove analisi effettuate sull'acqua minerale Linarelle;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Linarelle» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Linarelle» sito nel comune di Vernole (Lecce).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 26 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A5707

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 maggio 2001.

Dichiarazione di «Tipo Approvato» delle pompe a mano «Tipo C» per la manovra di porte stagne a scorrimento di compartimentazione navale, fabbricate dalla By Controls, Inc. South Korea.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;

Vista l'istanza in data 30 marzo 2001 della Società Seanet S.r.l. con sede a Genova in piazza dello Zerbino n. 3/3, in nome e per conto della società By Controls, Inc. 850-2, Cheochon-Ri, Chillye-Myun, Kimhaesi Kyeongsangnam-Do, South Korea, 621-880, costruttrice delle pompe a mano tipo Handpum «C» - Double Acting, per scorrimento porte stagne di compartimentazione navale, intesa ad ottenere il riconoscimento del tipo approvato di dette pompe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 in data 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da istallare a bordo delle navi mercantili;

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 - Approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la regola II - 1/15.7.1.4 della convenzione Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.N.A., direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di «Tipo Approvato», ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 citato in premessa, le pompe a mano «Tipo C» per la manovra di porte stagne a scorrimento di compartimentazione navale, fabbricate dalla By Controls, Inc. - South Korea.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle pompe a mano di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante in Italia;

denominazione commerciale della pompa By Controls, Inc. South Korea «Type C»;

marchio «Tipo Approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

01A5709

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 2001.

Indirizzi strategici ed operativi alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di liberalizzazione del mercato elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera *e)*, che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che prevede che gli indirizzi di tale società siano definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il documento «Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare» trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Parlamento in data 21 dicembre 1999;

Visto il Titolo III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 aprile 2001 che introduce modifiche al decreto di cui al punto precedente;

Considerato che il 31 maggio 1999 l'ENEL ha costituito la società per azioni Sogin per dare seguito all'art. 13, comm 2, lettera *e)* del citato decreto legislativo e che in data 3 novembre 2000 le azioni della Sogin S.p.a. sono state trasferite dall'ENEL al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta l'opportunità di definire alcuni primi indirizzi strategici ed operativi, necessari a far si che l'attività della Sogin S.p.a. sia in linea con gli obiettivi che il governo si è dato per la gestione degli esiti del nucleare;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

La Sogin S.p.a. provvede a porre in essere tutte le attività necessarie a perseguire gli obiettivi di propria competenza indicati nel documento «Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare» trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Parlamento in data 21 dicembre 1999.

A tal fine in particolare la Sogin S.p.a. provvede a:

a) trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti Organi, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito sui suoi siti al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

b) completare gli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento sottoscritti con la BNFL (British Nuclear Fuel Ltd) e immagazzinare il restante combustibile irraggiato in appositi contenitori a secco nei siti delle centrali dove sono allocati in attesa di trasferimento al deposito nazionale;

c) concorrere alla disattivazione degli impianti nucleari dismessi dei principali esercenti nazionali (ENEA, FN, ecc.), anche attraverso forme consortili;

d) provvedere alla disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo è condizionato dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.

Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin S.p.a. collabora con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso opportune soluzioni organizzative da definire mediante idonea convenzione, all'esecuzione delle attività di competenza del Ministero stesso in materia di:

individuazione e caratterizzazione del sito per il deposito dei rifiuti radioattivi, il relativo assetto del territorio e lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, oltre alla tutela dell'ambiente;

promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli impianti nucleari sulle problematiche dello smantellamento e della energia nucleare in generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo;

individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione dello sviluppo produttivo dei siti;

predisposizione del quadro di riferimento normativo e procedurale per la gestione degli esiti del nucleare;

predisposizione del deposito nazionale sia per lo smaltimento definitivo dei rifiuti condizionati di II categoria, che per lo stoccaggio temporaneo a medio termine, in una struttura ingegneristica, dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato non riprocessato;

smaltimento definitivo dei rifiuti ad alta attività condizionati e del combustibile irraggiato non riprocessato;

risanamento territoriale ed ambientale dei siti nucleari nazionali.

Art. 3.

La Sogin S.p.a. può sviluppare l'attività per terzi sui mercati, anche con riguardo alla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di centrali nucleari, al fine di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle attività di smantellamento di cui al precedente art. 1.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5710

DECRETO 15 maggio 2001.

Istituzione di nuovi diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione della tabella *A* allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 e ulteriori variazioni e ad integrazione della tabella *B* allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999 e 23 marzo 2000 che hanno apportato modificazioni e integrazioni alla tabella *A* allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'industria 15 febbraio 2001 con il quale si stabilisce che le camere di commercio su richiesta delle imprese, attivano sul sito Internet di queste un dispositivo mediante il quale è possibile accedere ai dati dell'impresa richiedente, estratti dal registro delle imprese e dal repertorio delle notizie economiche e amministrative, in conformità al modello denominato «Cert.impresa» allegato al decreto suddetto;

Ritenuto necessario, nella imminenza della entrata in funzione del servizio suddetto, stabilire l'ammontare del diritto di segreteria per l'attivazione del collegamento fra il sito Internet dell'impresa interessata e il registro delle imprese;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, dove si istituisce il registro informatico dei protesti di competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 9 agosto 2000, n. 316 «Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti a norma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480», ed in particolare l'art. 7, concernente la pubblicazione dell'elenco dei protesti;

Richiamato ancora il decreto 9 agosto 2000, n. 316, il quale stabilisce, fra l'altro, che il registro informatico dei protesti sarà adottato a partire dal 16 maggio 2001 e ritenuto pertanto necessario, in vista della predetta scadenza, determinare la misura dei diritti di segreteria, a favore delle camere di commercio, da applicare per i servizi di consultazione del registro predetto;

Decreta:

Art. 1.

1) La tabella *A*, allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, modificata con decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e con ulteriore decreto dirigenziale 23 marzo 2000, riguardante gli importi dei diritti di segreteria per i servizi del registro delle imprese è integrata della ulteriore voce:

18 Cert.impresa .... L. 150.000 (euro 77,47)

2) La tabella allegata *B* al decreto interministeriale 22 dicembre 1997, riguardante gli importi dei diritti di segreteria per servizi camerali su registri, albi, ruoli e per altri servizi adottati o resi dalle camere stesse, è integrata con la voce 7 «Registro informatico dei protesti» e relative sottospecificazioni, il tutto come esemplificato nella tabella *B* (seguito) allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2001

Il direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: CINTI

L'Ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: DE LEO

Allegato B (seguito)
(integrazione Allegato B decreto ministeriale 22 dicembre 1997)

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI			
		Lire	Euro
7	REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI		
	Allo sportello camerale		
7.1	Visura esito ricerca	5.000	2,58
7.2	Certificato esito ricerca	10.000	5,16
7.3	Elenco per parametri		
	- richiesta elenco	220.000	113,62
	- costo a posizione estratta	170	0,09
7.4	Cancellazione	15.000	7,75
7.5	Elenco integrale nazionale mensile	6.600.000	3.408,62
7.6	Elenco integrale provinciale mensile		
	- classe A	220.000	113,62
	- classe B	132.000	68,17
	- classe C	66.000	34,09
	Al terminale remoto/distributori		
7.7	Visura effetti	100	0,05
7.8	Ricerca anagrafica	40	0,02
7.9	Elenco per parametri		
	- Richiesta elenco u.t.	100.000	51,65
	- costo a posizione estratta	50	0,03
7.10	Elenco integrale nazionale mensile	3.000.000	1.549,37
7.11	Elenco integrale provinciale mensile		
7.11.1	- classe A	100.000	51,65
7.11.2	- classe B	60.000	30,99
7.11.3	- classe C	30.000	15,49

Note ai diritti di segreteria dell'Allegato B (seguito)

La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (cfr. artt. 12 e 13 del Reg. n. 316/2000 "negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati").

Numero voce	Descrizione
7.3 – 7.5 – 7.6 – 7.9 – 7.10 - 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del DPR 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5 – 7.6 – 7.10 – 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7 – 7.8 – 7.9 – 7.10 – 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
7.6 – 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) – (classe B = inferiore a 1 mil. ma superiore a 0,3 mil.) – (classe C = inferiore a 0,3 mil.)

01A5688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2000.

Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e in particolare l'art. 2, par. 1, che dispone il divieto di vinificare uve da tavola;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in particolare l'art. 1, par. 2;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997, concernente l'applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola di cui all'art. 36, par. 1, del regolamento (CEE) n. 822/1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1997;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, n. 35686, concernente il registro nazionale delle varietà di vite istituito a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 2238/1993 del Consiglio dell'unione del 26 luglio 1993 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Considerata la necessità di individuare i quantitativi normalmente vinificati delle uve di alcune varietà di viti che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, come varietà a duplice attitudine e cioè sia come varietà ad uve da vino sia come varietà destinate ad altro uso;

Considerato che i quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle varietà a duplice attitudine ed i prodotti da essi ottenuti nonché le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal quali od in miscela, alla trasformazione in quei prodotti disciplinati dal reg. (CEE) n. 822/1987 e dal reg. (CE) n. 1493/1999 per i quali è prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato di questi ultimi prodotti ed il connesso regime dei benefici previsto dai regolamenti comunitari;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve e dei prodotti dalle stesse ottenuti provenienti da varietà classificate per la produzione di vino, a duplice attitudine e da tavola siano effettuate in stabilimenti a ciò appositamente destinati, in conformità alla diversa regolamentazione cui soggiacciono detti prodotti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000, repertorio n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) «autorità di controllo»:

1) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorato all'agricoltura;

2) il Ministero delle politiche agricole e forestali - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

3) il Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari;

b) «documenti di accompagnamento e registri»: i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento (CEE) n. 2238/1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

Art. 2.

1. In conformità dell'art. 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i quantitativi massimi di uve - raccolti da varietà classificate, nel registro nazionale delle varietà di viti, sia come varietà ad uve da vino che come varietà ad uve da tavola - che possono essere trasformati in vino da tavola, sono così determinati:

40 quintali per ettaro di uve della varietà «Moscato di Terracina» raccolte nella provincia di Latina;

100 quintali per ettaro di uve delle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» raccolte nella provincia di Chieti.

2. I quantitativi delle uve delle varietà «Moscato di Terracina» raccolte nella provincia di Latina nonché delle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» raccolte nella provincia di Chieti che eccedono quelli massimi stabiliti al comma 1, e che non sono destinati al consumo umano diretto possono essere trasformati in vino in conformità delle disposizioni comunitarie e di quelle contenute nel presente decreto.

3. Le Regioni e le Province autonome comunicano all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repres-

sione frodi competente per territorio l'elenco dei produttori delle uve di cui al presente articolo e delle relative superfici vitate.

Art. 3.

1. Le distillerie, all'atto del ricevimento del vino di cui all'art. 2, comma 2, consegnato dai soggetti obbligati, devono rilasciare un'attestazione mediante bolletta conforme al modello A, allegato al presente decreto, da copiare a ricalco di cinque copie.

2. Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto in conformità della normativa comunitaria l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente.

3. Le bollette da compilarsi a cura del titolare della distilleria devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Art. 4.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino.

2. I quantitativi di uve di cui all'art. 2, comma 2, ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.

3. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti i quantitativi di uve di cui all'art. 2, comma 2, nonché i prodotti da esse ottenuti.

4. Per stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti si intendono anche:

a) le distillerie;

b) gli stabilimenti confinanti con gli stabilimenti ove si detengono le uve da vino ed i prodotti da esse ottenuti purché, lungo il confine fra i due stabilimenti, sia presente un muro in cemento armato di altezza non inferiore a cinquanta centimetri sormontato da una recinzione metallica di altezza non inferiore a 3,50 metri.

Art. 5.

1. La detenzione e la trasformazione delle uve da tavola e delle uve di cui all'art. 2, comma 2, nonché dei prodotti da esse ottenuti, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati di cui all'art. 4, è subordinata ad una dichiarazione d'inizio attività - di seguito denominata dichiarazione -, da presentarsi alla Regione o alla Provincia autonoma competente per il territorio in cui è situato lo stabilimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ed a mezzo lettera raccomandata a.r.

2. La dichiarazione deve essere presentata singolarmente per ciascuno stabilimento in cui si intendono effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) le generalità del rappresentante legale, la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa della società nonché l'indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione;

b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento, specificandone l'origine e la categoria;

c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono effettuare;

d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati, specificandone la categoria e la destinazione;

e) i quantitativi di materie prime che saranno presumibilmente lavorati annualmente.

4. Alla dichiarazione devono essere allegati, costituendone parte integrante:

a) planimetria dello stabilimento in cui avverranno le lavorazioni, con indicazione della capacità e del numero dei recipienti fissi e mobili utilizzabili per le operazioni che si intendono effettuare;

b) una descrizione delle attrezzature disponibili per le operazioni indicate nella dichiarazione;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

d) copia conforme dell'autorizzazione sanitaria.

5. L'autorità competente a ricevere la dichiarazione ne trasmette la copia, con i mezzi più rapidi, alle autorità di controllo elencate all'art. 1.

Art. 6.

1. Qualsiasi variazione tecnico-amministrativa relativa a quanto dichiarato, così come la cessata attività deve essere comunicata dalla ditta interessata all'Autorità competente a ricevere la dichiarazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa. Analoga comunicazione è richiesta nel caso che la ditta interessata intenda procedere ad attività aggiuntive o diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività a suo tempo presentata per lo stesso stabilimento.

2. L'Autorità competente a ricevere la dichiarazione trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, con i mezzi più rapidi, all'autorità di controllo.

Art. 7.

1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonché delle pagine dei registri inerenti le operazioni

di carico, scarico e trasformazione effettuate e compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r.

2. L'invio dei documenti di cui al comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.

Art. 8.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti nonché i quantitativi delle uve di cui all'art. 2, comma 2, ed i prodotti da essi ottenuti, una volta introdotti in uno stabilimento ai sensi del presente decreto, non possono essere ceduti né tal quali né a seguito di una semplice miscelazione con uve, mosti o vini di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione nei prodotti indicati, in conformità con quanto prescritto all'art. 5, comma 3, lettera *d)*, nella dichiarazione.

2. In attuazione dell'art. 18, lettera *h)*, del regolamento (CEE) n. 2238/1993, ai trasporti dei quantitativi delle uve di cui all'art. 2, comma 2, destinate alla vinificazione negli stabilimenti di cui al presente decreto, non si applica la deroga all'obbligo di emettere il documento di accompagnamento, prevista dall'art. 4, punto n. 1), lettera *b)*, del medesimo regolamento.

Art. 9.

1. La vigilanza sull'attività degli stabilimenti di cui al presente decreto è effettuata dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari in qualsiasi momento e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 2200/1996 ed al regolamento (CEE) n. 659/1997, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola.

3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari nonché, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

I decreti ministeriali del 16 maggio 1997 e del 6 agosto 1997 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 108

01A5712

DECRETO 4 maggio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione di origine protetta «Cappero di Pantelleria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla cooperativa agricola produttori Capperi di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma l dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede legale in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la indicazione di origine protetta «Cappero di Pantelleria», registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte. salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5649

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dalla S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, unità di Narni. (Decreto n. 29679).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, con sede in Narni (Terni), unità di Narni (Terni), per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 5 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5343

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri, Nucetto, Pomezia, Quart, Roma e Settimo Torinese. (Decreto n. 29680).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alpitel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Frasso Sabino (Rieti), per un massimo di 20 unità lavorative; Frosinone, per un massimo di 42 unità lavorative; Genova, per un massimo di 50 unità lavorative; Imperia, per un massimo di 65 unità lavorative; Moncalieri (Torino), per un massimo di 54 unità lavorative; Nucetto (Cuneo), per un massimo di 100 unità lavorative; Pomezia (Roma), per un massimo di 58 unità lavorative; Quart (Aosta), per un massimo di 24 unità lavorative; Roma, per un massimo di 12 unità lavorative; Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 68 unità lavorative, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 2000 con decorrenza 20 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5344

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia, unità di Firenze, Palermo e Roma. (Decreto n. 29681).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Euroiset Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 3 gennaio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia, con sede in Roma, unità di Firenze, per un massimo di 2 unità lavorative; Palermo, per un massimo di 11 unità lavorative; Roma, per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2001 al 23 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 24 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5345

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Acciai, unità di Brescia. (Decreto n. 29682).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alfa Acciai, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Acciai, con sede in Brescia, unità di Brescia, per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5346

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli Ricerche, unità di Taranto. (Decreto n. 29683).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c.p.a. Belleli Ricerche, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 9 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 2000 con decorrenza 18 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5347

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CESAME - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2). (Decreto n. 29684).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. CESAME - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CESAME - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2), per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 4 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5348

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memorex Telex Italia, unità di Cernusco sul Naviglio, filiale di Roma. (Decreto n. 29685).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Memorex Telex Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziedale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto Ministeriale datato 20 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 22 giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memorex Telex Italia, con sede in Cernusco (Milano) unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 11 unità lavorative; filiale di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 2000, con decorrenza 4 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5349

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 29686).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture Cotoniere del Mezzogiorno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 25 marzo 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 giugno 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, con il quale è stata approvata la prosecuzione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per un massimo di 215 unità lavorative, per il periodo dal 3 dicembre 2000 al 2 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 2001, con decorrenza 3 dicembre 2000.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5350

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, per la sola unità di Milano. (Decreto n. 29687).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Techint Cimimontubi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziedale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 2 febbraio 2001, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, con sede in Milano, per la sola unità di Milano, per un massimo di 69 unità lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 2001, con decorrenza 10 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5351

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., unità di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. (Decreto n. 29688).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. So.Ge.Ser., inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 26 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato applicato — a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità su un organico complessivo di 339 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria e Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 339 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 novembre 2000, n. 29108.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser. — a corrispondere il particolare beneficio

previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5352

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., unità di Foggia. (Decreto n. 29689).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. So.Ge.Ser., inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato applicato — a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 71 unità su un organico complessivo di 72 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 71 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5353

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C., unità di Napoli. (Decreto n. 29690).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Compagnia C.R.E.C., inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 18 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 dicembre 1998 e 7 maggio 1999, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° gennaio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria recapito corrispondenza applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità su un organico complessivo di 39 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regonale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli, unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5354

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Italcreazioni 2 di A. Amorosi e Piccioni, unità di Martinsicuro. (Decreto n. 29693).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2550 del 24 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Teramo che ha chiesto il fallimento della S.n.c. Italcreazioni 2 di A. Amorosi e Piccioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 31 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Italcreazioni 2 di A. Amorosi e Piccioni, sede in Martinsicuro (Teramo), unità in Martinsicuro per un massimo di 20 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 ottobre 2000 al 30 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica nel rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5493

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italiana contenitori, unità di Mercato San Severino. (Decreto n. 29694).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 51/00 del 18 agosto 2000 pronunciata dal tribunale di Salerno che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Italiana contenitori;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 agosto 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italiana contenitori, sede in Mercato San Severino (Salerno), unità in Mercato San Severino per un massimo di 13 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 agosto 2000 al 17 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica nel rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5494

DECRETO 20 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, unità di Segrate. (Decreto n. 29695).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera;

Visto il decreto direttoriale n. 27453 del 30 novembre 1999 che ha autorizzato il suddetto trattamento in favore di sei dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Vista la nota con la quale la società in questione ha comunicato che solo un dipendente, nel periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, ha beneficiato del trattamento di pensionamento anticipato;

Ritenuto pertanto di dover annullare e sostituire il citato decreto direttoriale n. 27453 del 30 novembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Segrate (Milano), per un massimo di un dipendente prepensionabile per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27453.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5495

DECRETO 20 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29696).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera;

Visto il decreto direttoriale n. 27456 del 30 novembre 1999 che ha autorizzato il suddetto trattamento in favore di due dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Vista la nota con la quale la società in questione ha comunicato che solo un dipendente, nel periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, ha beneficiato del trattamento di pensionamento anticipato;

Ritenuto pertanto di dover annullare e sostituire il citato decreto direttoriale n. 27456 del 30 novembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di (Milano), per un massimo di un dipendente prepensionabile per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27456.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5496

DECRETO 20 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29697).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera;

Visto il decreto direttoriale n. 27458 del 30 novembre 1999 che ha autorizzato il suddetto trattamento in favore di sei dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Vista la nota con la quale la società in questione ha comunicato che solo un dipendente, nel periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, ha beneficiato del trattamento di pensionamento anticipato;

Ritenuto pertanto di dover annullare e sostituire il citato decreto direttoriale n. 27458 del 30 novembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di un dipendente prepensionabile per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27458.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5497

DECRETO 20 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29698).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera;

Visto il decreto direttoriale n. 27457 del 30 novembre 1999 che ha autorizzato il suddetto trattamento in favore di dieci dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Vista la nota con la quale la società in questione ha comunicato che solo cinque dipendenti, nel periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, hanno beneficiato del trattamento di pensionamento anticipato;

Ritenuto pertanto di dover annullare e sostituire il citato decreto direttoriale n. 27457 del 30 novembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di cinque dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27457.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5498

DECRETO 21 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriale, unità di Bologna e Firenze. (Decreto n. 29700).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, ed in particolare l'art. 37;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 469;

Visti i decreti ministeriali datati 10 agosto 1998 e 6 agosto 1999, con i quali è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi della sopracitata legge n. 416/1981 della S.p.a. Poligrafici editoriale per il complessivo periodo 1° dicembre 1997 - 30 novembre 1999;

Vista l'istanza della sopracitata società tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori giornalisti interessati;

Visti i decreti direttoriali del 1° dicembre 1998, n. 25393, e del 6 agosto 1999, n. 26974, con i quali è stata autorizzata l'ammissione a beneficiare del predetto trattamento in favore di complessivi 27 lavoratori giornalisti nel periodo sopracitato;

Vista la successiva nota del 17 maggio 2000 a firma del Sottosegretario di Stato dott. Raffaele Morese in risposta sia a due lettere della S.p.a. in questione, datate rispettivamente 25 gennaio 2001 e 25 febbraio 2000, sia ad una nota del 10 febbraio 2000 dell'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», riguardante l'esatta individuazione dei lavoratori giornalisti, beneficiari del trattamento di pensionamento anticipato, disposto con sopracitati provvedimenti direttoriali;

Considerato che con la predetta nota del 17 maggio 2000, a seguito di precise verifiche effettuate dall'Ispettorato del lavoro di Firenze e di Bologna, si è potuto constatare che il problema occupazionale della S.p.a. Poligrafici editoriali ha riguardato, al termine del programma di ristrutturazione aziendale, 22 unità lavorative, da prepensionare ai sensi del citato art. 37 della

legge n. 416/1981, anziché le originarie 27, così come riportato nei decreti direttoriali, con una diversa distribuzione territoriale (5 a Bologna, 16 a Firenze, 1 a Milano), la quale, come accertato dagli organi ispettivi del lavoro dipendenti per territorio, non ha fatto venir meno l'efficacia dei predetti decreti direttoriali, rispetto agli interventi ristrutturanti posti in essere;

Vista l'ordinanza n. 73709/2000 emessa dal tribunale di Roma - Sezione lavoro, in data 10 gennaio 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, emessa a seguito del contenzioso sorto tra l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ed alcuni dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriali, in applicazione dei predetti decreti direttoriali e della nota del 17 maggio 2000 a firma del Sottosegretario di Stato dott. Raffaele Morese;

Considerato che dalla sopracitata ordinanza emerge come da una parte viene preso atto di quanto rappresentato, in termini di volontà dal Ministero del lavoro con la richiamata nota del 17 maggio 2000, dall'altra che detta nota non ha efficacia di provvedimento idoneo ad autorizzare i prepensionamenti, individuando invece nel decreto direttoriale la forma necessaria per la predetta finalità;

Ritenuto, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dalla predetta ordinanza;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con i decreti ministeriali datati 10 agosto 1998 e 6 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriali, sede in Bologna, unità di: Bologna, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili; Firenze, per un massimo di 16 dipendenti prepensionabili e Milano per un massimo di 1 dipendente prepensionabile, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1999.

Art. 2.

Fermi restando gli effetti prodotti dai decreti direttoriali 1° dicembre 1998, n. 25393 e del 6 agosto 1999, n. 26974, relativamente ai termini per la presentazione della domanda di pensionamento anticipato e l'individuazione dei giornalisti beneficiari, i decreti stessi devono intendersi sostituiti dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5499

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo trasporti, unità di Genova, Milano, Napoli, Piossasco e Tito Scalo. (Decreto n. 29701).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Ansaldo trasporti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, della ditta S.p.a. Ansaldo trasporti, sede in Napoli, unità di Genova, Milano, Napoli, Piossasco (Torino) e Tito Scalo (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5500

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova. (Decreto n. 29703).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 agosto 2002, dalla ditta S.r.l. Belleli Energy;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 agosto 2000 al 13 agosto 2002, della ditta S.r.l. Belleli Energy sede in Mantova, unità di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5502

DECRETO 21 marzo 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione area del comune di Benevento. Imprese impegnate nei lavori di costruzione di un lotto in prossimità di Benevento e di sistemazione di parte della viabilità esistente sul tratto da Benevento e Pietralcina lungo la strada statale 212 della Valfortore. (Decreto n. 29704).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 marzo 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Benevento.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione di un lotto in prossimità di Benevento e di sistemazione di parte della viabilità esistente sul tratto da Benevento e Pietralcina lungo la strada statale 212 della Valfortore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5503

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SMS Demag già Demag italimpianti S.p.a., unità di Milano. (Decreto n. 29705).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 6 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. SMS Demag già Demag italimpianti S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. SMS Demag già Demag italimpianti S.p.a. sede in Genova, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5504

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, unità di Bari. (Decreto n. 29702).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Bari Fonderie Meridionali;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Bari Fonderie Meridionali sede in Bari, unità di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5501

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.a.s. Filatura Pettinata Bassotto G. e C., unità di Torino. (Decreto n. 29709).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1971, n. 233, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.a.s. Filatura Pettinata Bassotto G. e C.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta S.a.s. Filatura Pettinata Bassotto G. e C., con sede in Bibiana (Torino), unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5557

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.M. Edil, unità di cantieri e uffici provincia di Siracusa. (Decreto n. 29708).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 23 ottobre 2000 al 22 ottobre 2001, dalla ditta S.r.l. I.M. Edil;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 ottobre 2000 al 22 ottobre 2001, della ditta S.r.l. I.M. Edil, con sede in Siracusa, unità di cantieri e uffici provincia di Siracusa, con esclusione dei lavoratori assunti per lavori di cantiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5556

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Epp European Precision Plastic, unità di Salerno. (Decreto n. 29707).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Epp European Precision Plastic;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Epp European Precision Plastic, con sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5555

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Termomeccanica, unità di La Spezia. (Decreto n. 29706).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 31 agosto 1998 - 30 agosto 1999;

Visto il decreto direttoriale datato 20 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 agosto 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 31 agosto 1999 al 26 febbraio 2000, della ditta - S.p.a. Termomeccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 31 agosto 1999 al 26 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia, unità di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5554

DECRETO 27 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine, unità di Arcore Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino e Piombino. (Decreto n. 29749).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dalmine tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine con sede in Piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine (Bergamo), unità di:

Arcore (Milano) per un massimo di 14 unità lavorative;

Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino (Bergamo) per un massimo di 160 unità lavorative;

Piombino (Livorno) per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 12 ottobre 2000 all'11 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 2000 con decorrenza 12 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5558

DECRETO 27 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmec, unità di Belpasso. (Decreto n. 29750).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elmec tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 6 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmec con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania) per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5559

DECRETO 27 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Esercizio Cantieri, unità di La Spezia, Livorno, Roma e Viareggio. (Decreto n. 29751).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 82/00 del 21 novembre 2000 pronunciata dal tribunale di Lucca che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Società Esercizio Cantieri;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 novembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 2000 al 23 novembre 2001 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Esercizio Cantieri, sede in Roma, unità in La Spezia per un massimo di una unità lavorativa, Livorno per un massimo di sette unità lavorative, Roma per un massimo di due unità lavorative, Viareggio (Lucca) per un massimo di centottantotto unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5560

DECRETO 27 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona, unità di Tortona. (Decreto n. 29752).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 1 del 19 gennaio 2001 emesso dal tribunale di Tortona (Alessandria) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 febbraio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona, sede in Tortona (Alessandria), unità in Tortona per un massimo di ottantasei unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5561

DECRETO 28 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Impregilo, unità di Mazzo di Rho e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 29753).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Impregilo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Impregilo sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Mazzo di Rho (Milano) e Sesto San Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5562

DECRETO 28 marzo 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Mediagraf, unità di Noventa Padovana. (Decreto n. 29754).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 28 febbraio 2001, stipulato tra la ditta S.p.a. Mediagraf e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Mediagraf sede in Noventa Padovana, unità di Noventa Padovana (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5563

DECRETO 28 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo, unità di Mazzo di Rho e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 29758).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Impregilo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Mazzo di Rho (Milano), Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 114 unità lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 18 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione

del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5568

DECRETO 28 marzo 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Arcavacata di Rende. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della facoltà di ingegneria (lotto di V fase) dell'Università degli studi della Calabria. (Decreto n. 29757).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 ottobre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Arcavacata di Rende (Cosenza) imprese impegnate nei lavori di costruzione della facoltà di ingegneria (lotto di V fase) dell'Università degli studi della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5567

DECRETO 28 marzo 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di raddoppio ferroviario ME-PA, tratta Messina - Villafranca - Galleria dei Peloritani, località Messina. (Decreto n. 29756).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette

mesi, a decorrere dal 30 agosto 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina imprese impegnate nei lavori di raddoppio ferroviario ME-PA, tratta Messina Villafranca Galleria dei Peloritani, località Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5566

DECRETO 28 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Teleinvest Industries, unità di Gorgonzola. (Decreto n. 29755).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1ºottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l. Teleinvest Industries;

Visto il precedente decreto ministeriale n. 29030 del 17 ottobre 2000 di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo, con la quale la società chiede, anche, di cambiare la causale di intervento da ristrutturazione in crisi aziendale;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, della ditta S.r.l. Teleinvest Industries, sede in Città di Castello (Perugia), unità di Gorgonzola (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5565

DECRETO 28 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Mediagraf, unità di Noventa Padovana. (Decreto n. 29759).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Mediagraf;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Mediagraf, sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Noventa Padovana, per un massimo di 7 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5569

DECRETO 28 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleinvest Industries, unità di Gorgonzola. (Decreto n. 29760).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Teleinvest Industries tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleinvest Industries con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Gorgonzola (Milano), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 2000 con decorrenza 3 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5570

DECRETO 28 marzo 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di raddoppio ferroviario ME-PA, tratta Messina - Villafranca - Galleria dei Peloritani, località Messina. (Decreto n. 29761).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, con decorrenza 30 agosto 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di «raddoppio ferroviario ME-PA, tratta Messina - Villafranca - Galleria dei Peloritani, località Messina, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2001 al 30 novembre 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5571

DECRETO 28 marzo 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Arcavacata di Rende. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della facoltà di ingegneria (lotto di V fase) dell'Università degli studi della Calabria. (Decreto n. 29762).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, con decorrenza 18 ottobre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Arcavacata di Rende (Cosenza), imprese impegnate nei lavori di costruzione della facoltà di ingegneria (lotto di V fase) dell'Università degli studi della Calabria, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 aprile 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 18 aprile 2001 al 17 ottobre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 18 ottobre 2001 al 17 aprile 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 18 aprile 2002 al 17 ottobre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 18 ottobre 2002 al 17 gennaio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5572

DECRETO 6 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valle del Savuto», in Scigliano.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «Valle del Savuto», con sede in Scigliano, costituita con atto notaio dott. Vittorio Fiore in data 15 febbraio 1973, repertorio n. 2301, registro società n. 1993, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1249/124132.

Cosenza, 6 aprile 2001

Il direttore: PISANI

01A5751

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 88 del 27 marzo 2001 con la quale la provincia di Taranto designa la dott.ssa Caterina Perla Suma consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Caterina Perla Suma, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Taranto ;

Decreta:

La dott.ssa Caterina Perla Suma è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: Caterina Perla Suma, nata a .... residente a .... coniugata con un figlio.

Formazione scolastica:

diploma di perito e ragioniere commerciale conseguito presso l'Istituto statale «Pitagora» di Taranto;

diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto S. Teresa di Taranto;

diploma biennale di specializzazione per portatori di handicap (votazione 30/30);

diploma di laurea in sociologia con indirizzo organizzativo ed economico del lavoro conseguito presso l'Università di Urbino con tesi in materia di cooperazione (votazione 98/110).

Lingue straniere:

conoscenza discreta delle lingue: inglese parlata e scritta - francese parlata e scritta.

Esperienze professionali:

vincitrice di concorso nella scuola elementare con insegnamento nella provincia di Taranto sino al 1978;

dal 1979 ad oggi in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Taranto (già Ispettorato del lavoro) addetta all'ufficio di direzione e, come collaboratrice, a quello di relazioni con il pubblico;

dal 1994 svolge, nel capoluogo e provincia l'attività di revisore nei confronti di società cooperative avendo conseguito la specializzazione di ispettore di cooperative presso la direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

partecipa alla pubblicazione di articoli inerenti le problematiche legate al mondo del lavoro su una rassegna professionale mensile edita dall'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Brindisi.

inoltre, ha curato le pratiche dei cittadini extracomunitari facendo parte del meeting-point presso la Questura di Taranto. Uno sportello polifunzionale destinato a fornire informazioni e servizi vari per l'inserimento lavorativo e sociale dei predetti cittadini e delle loro famiglie.

dal 1989, come socia fondatrice, partecipa attivamente con l'A.I.R.F.A - Associazione di volontariato per i bambini malati di anemia di Fanconi, finalizzata alla diffusione di notizie informative inerenti la stessa associazione e la promozione e raccolta di fondi alla medesima destinati.

ha altresì, prestato attività di volontariato per oltre un anno presso l'OSMAIRM (Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili Recupero Minori) allo scopo di integrare la propria preparazione nel campo dei disabili.

dal 1979 ha sempre seguito attivamente la materia sulle pari opportunità collaborando con il servizio ispezione del lavoro nella elaborazione delle relazioni annuali richieste dal Ministero del lavoro e della P.S. e, partecipando a Convegni Nazionali organizzati dalla Commissione europea e dal Dipartimento pari opportunità.

Varie: buona attitudine per i contatti umani e disponibilità a partecipare al lavoro di gruppo.

Conoscenze: pratica della micro-informatica - sistemi di video scrittura (Word - Windows - Excel).

01A5706

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abitare oggi a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 dicembre 2000, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Abitare oggi a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 6846/249858 costituita per rogito del notaio dott. Antonio de Luise in data 18 ottobre 1990, repertorio n. 46224, registro imprese n. 26792, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente: BALDI

01A5749

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco di Venere a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 febbraio 2000, e successivo accertamento dell'8 gennaio 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Parco di Venere a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 2466/129741, costituita per rogito del notaio dott. Enrico Amoruso in data 22 gennaio 1974, repertorio n. 80408, registro imprese n. 7661, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente: BALDI

01A5750

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dicembre 80», in Ostuni.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Dicembre 80», con sede in Ostuni (Brindisi), largo Ayroldi Carissimo, 7, costituita per rogito dott. Dello Preite Cosimo in data 30 dicembre 1980, repertorio n. 131006, registro società n. 2314 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1192/181658.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5661

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Formica», in Brindisi.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità

di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Formica», con sede in Brindisi, via F.lli Cervi, 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223873, registro società n. 3390 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1496/207918.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5662

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Rocco», in Ceglie Messapico.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «San Rocco», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), via Perosi, 27, costituita per rogito dott. Grosso Giuseppe in data 2 marzo 1987, repertorio n. 5252, registro socità n. 4628 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1815/226250.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5663

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Monsignore», in Mesagne.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Monsignore», con sede in Mesagne (Brindisi), via Ten. Ugo Granafei, 75,

costituita per rogito dott. Nicoletta Roberto in data 30 dicembre 1977, rep. n. 49957, registro società n. 1693 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 896/157112.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5664

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Candida Domus», in Ostuni.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Candida Domus», con sede in Ostuni (Brindisi), vico Balilla, 1, costituita per rogito dott. Dello Preite Cosimo in data 9 aprile 1983, rep. n. 135084, registro società n. 2923 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1403/198228.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5665

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Pasqua», in Ceglie Messapico.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «La Pasqua», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), via San Rocco, 58, costituita per rogito dott. Mardesic Caterina in data 2 aprile 1984, rep. n. 857, registro società n. 3168 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1456/204788.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5666

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Etruria», in Brindisi.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Etruria», con sede in Brindisi, via De Tolesani, 4, costituita per rogito dott. Errico Michele in data 23 dicembre 1988, rep. n. 4160, registro società n. 5532 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1982/239695.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5667

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progresso Brindisino», in Brindisi.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Progresso Brindisino», con sede in Brindisi, via Maddalena, 8, costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli in data 20 febbraio 1963, rep. n. 78227, registro società n. 536 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 68/77749.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5668

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società coperativa edilizia «Sole Nascente», in Fasano.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 c.c. e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La Società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Sole Nascente» con sede in Fasano (Brindisi), piazza Mercato Vecchio n. 22, costituita per rogito dott. Grosso Giuseppe in data 3 gennaio 1990, rep. n. 4333, reg. soc. n. 6048, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2068/246470.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5669

DECRETO 2 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Marta», in Brindisi.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., comma 1;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 c.c. e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «S. Marta» con sede in Brindisi, via F.lli Cervi n. 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, rep. n. 223868 reg. soc. n. 3399, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1491/O.

Brindisi, 2 maggio 2001

Il direttore: MARZO

01A5670

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Biella.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento n. 65 del 22 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Biella designa l'avv. Alessandra Guarini e l'avv. Enrica Borgna rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Alessandra Guarini e dell'avv. Enrica Borgna, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Biella;

Decreta:

L'avv. Alessandra Guarini e l'avv. Enrica Borgna sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Biella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

AVV. ALESSANDRA GUARINI

Qualifica: avvocato.

Esperienze professionali:

attualmente libero professionista con studio in Biella;

1996: assunto per un anno come lavoratore socialmente utile presso il comune di Sagliano Micca con l'incarico di organizzazione della verifica dei tributi locali, con particolare riferimento al censimento delle aree e dei fabbricati soggetti ai tributi locali;

1998: assunto nel mese di febbraio con contato a tempo determinato part-time presso il comune di Massazza, con posizione retributiva e contributiva equiparata ad una ex VII qualifica funzionale, per lo svolgimento di mansioni amministrative e contabili. Incarico cessato a dicembre 1998;

1999: incarichi di consulenza in ambito civilistico e amministrativo presso la comunità montana Alta Valle Cervo «La Bursch», con sede in Campiglia Cervo, che acconsente alla divulgazione di tale informazione, fra i quali ad esempio l'assistenza nella realizzazione del progetto, ancora in fase di sviluppo, avente ad oggetto la realizzazione dell'unione dei comuni con finzioni di comunità montana, con particolare riferimento alla rapporti con la regione Piemonte;

1999: consulenza e disbrigo pratiche varie presso enti locali.

Studi

1987: conseguito diploma di maturità presso liceo scientifico «A. Avogadro» di Biella;

1993: conseguito diploma di laurea in giurisprudenza, con votazione 105/110 presso l'Università degli studi di Pavia;

Corsi di specializzazione:

1994: corso di specializzazione post-universitario in materie giuridiche presso l'Ateneo di Torino;

1995: completato biennio di pratica forense presso lo studio legale associato Boggio Marzet-Boraine di Biella;

1998: conseguita nel mese di giugno abilitazione professionale.

Lingue straniere

buona conoscenza sia della lingua francese che della lingua inglese.

Conoscenze informatiche

buona conoscenza del sistema operativo Windows 1988 dei programmi Microsoft Office.

Attitudini

propensione per il diritto amminstrativo e per il diritto degli enti locali;

diritto di famiglia, anche con particolare riguardo ai delitti contro l'assistenza familiare.

Curriculum vitae DI ENRICA BORGNA

Nata a Biella il .... in possesso del seguente titolo di studio:

1. Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 26 ottobre 1992 presso l'Università degli studi di Torino con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in materia di diritto del lavoro preceduta da un seminario sulle pari opportunità di cui alla legge n. 125/1991 della durata di un anno tenuto dal prof. Massimo Roccella, ordinario di diritto del lavoro presso l'Universita di Torino;

2. Pratica forense effettuata presso lo studio dell'avv. Guido Baravaglio di Biella, con iscrizione nel registro dei praticanti procuratori tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Biella, a far data dal 5 novembre 1992;

3. Esame scritto per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sostenuto il 27 ottobre 1995;

4. Iscrizione all'albo degli avvocati di Biella in data 21 novembre 1995, con esperienza maturata in materia di diritto del lavoro sin da questa data in conseguenza dell'esercizio della professione di avvocato con specifico indirizzo nella materia di cui sopra per la quale altresì presta consulenze agli altri membri dello studio legale.

01A5702

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Capo Vaticani Monte Poro», in Spilinga.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 3 luglio 1995 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Capo Vaticani Monte Poro», con sede in Spilinga (Vibo Valentia) via Bovio, costituita per rogito del notaio Miceli Tommaso in Vibo Valentia, repertorio n. 3974 in data 16 novembre 1976, posizione BUSC n. 1305/155806, registro della società n. 367 del 28 dicembre 1977 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5805

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Giardino sul mare», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 10 novembre 2000, dagli ispettori Calidona Davide e Zinna Saverio, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544, codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Giardino sul mare», con sede in Vibo Valentia via Roma n. 122 - Frazione Trapani, costituita per rogito del notaio Faccioli Pasquale in Vibo Valentia repertorio n. 31715 in data 26 febbraio 1987, posizione BUSC n. 2450/227298, registro delle società n. 1420 del 4 aprile 1987 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5806

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il verbale delle deliberazioni della giunta provinciale n. 90 del 30 marzo 2001 con il quale la provincia di Massa Carrara designa la sig.ra Stefania Giusti e la sig.ra Elisabetta Barbana rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Stefania Giusti e della sig.ra Elisabetta Barbana, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara;

Decreta:

La sig.ra Stefania Giusti e la sig.ra Elisabetta Barbana sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA GIUSTI

Stefania Giusti, nata a ....
residente in ....

Iter formativo.

Diploma magistrale - Istituto Magistrale M. Montessori 1981 - Anno Integrativo - Istituto Magistrale O. Pascoli. 1982 - Diploma di laurea in scienze politiche indirizzo politico sociale - Università degli studi di Pisa 1997.

Partecipazione ai seguenti corsi e seminari:

seminario su «Prevenzione del Burn-out nel servizio di assistenza domiciliare» - Comune di Firenze/Assessorato alla sicurezza sociale 1996;

partecipazione al corso di formazione di primo livello per «conduttori di gruppi di auto aiuto per la riabilitazione degli alcolisti» - Regione Toscana/ASL n. 1 Massa Carrara 1996;

corso di formazione per quadri di cooperative sociali - provincia di Lucca 1997;

corso di formazione ADAPT per coordinatori di risorse umane e strutture complesse - Ceforcoop Firenze 1997;

seminario su «Esclusione e diritti di cittadinanza» - provincia di Pisa/Assessorato politiche sociali 2001;

corso di formazione per «Facilitatori di formazione continua» - Regione toscana 2001 (in corso).

Iter professionale.

Esperienze diverse nel settore privato:

dal 14 gennaio 1994 al 31 marzo 1997 ha ricoperto l'incarico di coordinatrice dei servizi di assistenza domiciliare e in R.S.A., servizi infermieristici gestiti dalla cooperativa sociale «G. Di Vittorio» sul territorio della provincia di Massa Carrara.

dal 1° aprile 1997 a tutt'oggi ricopre l'incarico di assistente tecnico-organizzativa della responsabile dell'area di costa, coordinando i servizi sociali gestiti dalla cooperativa sociale «G. Di Vittorio» nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Grosseto (per un complessivo numero di 450 soci).

Nell'ambito delle attività della cooperativa fa parte della commissione per le attività sociali e solidaristiche, della commissione per la formazione e l'aggiornamento e del comitato di redazione del periodico interno.

Dal 1997 è membro del Comitato Territoriale Lega Coop. di Massa Carrara.

Dal 1997 è membro della commissione provinciale pari opportunità della provincia di Massa Carrara.

CURRICULUM VITAE
DI ELISABETTA BARBANA

nata a .... residente in ....

Studi e formazione professionale:

diploma di maturità magistrale conseguito presso l'istituto G. Pascoli di Massa nell'anno 1983 con valutazione 42/60;

diploma di teoria e solfeggio conseguito presso il conservatorio di Lucca;

diploma di quinto anno di pianoforete conseguito presso il conservatorio di Livorno;

diploma di storia della musica conseguito presso il conservatorio di La Spezia;

abilitazione all'insegnamento per la scuola statale materna ed elementare;

diploma di rilevatore e catalogatore dei beni culturali.

Lingue:

inglese primo livello.

Esperienze lavorative:

insegnante di musica presso l'Istituto magistrale parificato di Massa dal 22 novembre 1984 al 30 aprile 1985;

impiegata presso l'assicurazione RAS filiale di Massa dal 21 gennaio 1985 al 21 settembre 1985;

attualmente impiegata presso supermercati PAM, filiale di Fosdinovo dall'8 giugno 1987.

Concoscenze informatiche:

conoscenza base dell'utilizzo del computer.

Incarichi politici o sindacali:

responsabile coordinamento donne presso la C.S.P. U.I.L. di Massa Carrara dal maggio 1997;

delegata sindacale presso la ditta supermercati PAM di Fosdinovo dal 1996.

Incarichi pubblici attualmente ricoperti:

componente commissione pari opportunità della provincia di Massa Carrara dal gennaio 1999.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

01A5705

DECRETO 15 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del comitato centrale delle cooperative datato 4 aprile 2001;

Decreta:

Le società cooperative sotto indicate sono sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, società cooperativa «San Camillo de Lellis a r.l.» con sede in Bucchianico (Chieti), costituita per rogito notarile Germano De Cinque in data 7 maggio 1969, registro imprese n. 839, pos. n. 373/108325.

Società cooperativa «Anffas Servizi a r.l.» con sede in Chieti costituita per rogito notarile Biancamaria Argentina Pizzutelli in data 20 febbraio 1987 registro imprese n. 3893, pos. n. 1183/226261.

Società cooperativa «Assistenza Anziani a r.l.» con sede in Torricella Peligna (Chieti), costituita per rogito notarile Loredana Borrelli, in data 11 marzo 1988, registro imprese n. 2523, pos. n. 1277/234185.

Società cooperativa «Area a r.l.» con sede in Tollo (Chieti), costituita per rogito notarile Arnaldo Lo Iacono in data 10 febbraio 1992, registro imprese n. 5678, pos. n. 1418/257607.

Società cooperativa «Consorzio Agraro Provinciale di Chieti a r.l.» con sede in Chieti costituita per rogito notarile Germano De Cinque in data 6 settembre 1990, registro imprese n. 5227, pos. n. 1379/249753.

Società cooperativa «Orchidea a r.l.» con sede in Chieti costituita per rogito notarile Edenio Franchi in data 18 ottobre 1996, registro imprese n. 249115/96, pos. n. 1544/295696.

Piccola società cooperativa «Epicuro a r.l.» con sede in San Salvo costituita per rogito notarile Andrea Bafunno in data 20 novembre 1997, registro imprese n. 2063/1998, pos. n. 1551/283404.

Piccola società cooperativa «Job Service a r.l.» con sede in Chieti costituita per rogito notarile Vincenzo Galeota in data 16 dicembre 1997, registro imprese n. 13806/98, pos. n. 1556/283409.

Chieti, 15 maggio 2001

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

01A5704

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La coda del gatto», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 19 giugno 2000, dall'ispettore Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «La coda del gatto», con sede in Vibo Valentia via Danta Alighieri n. 57, costituita per rogito del notaio Iannello Giuseppe in Mileto repertorio n. 11485 in data 21 novembre 1988, posizione BUSC n. 2639/239707, registro delle società n. 1789 dell'11 febbraio 1989 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5807

DECRETO 17 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BELLUNO

Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio nei confronti delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla competenza agli uffici provinciali del lavoro, trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 25 marzo 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa «Cooperativa Artigiana di Garanzia - Unioncrediti a r.l. - con sede in Feltre (Belluno), costituita per rogito notaio Maurizio Malvagna in data 10 febbraio 1988, repertorio n. 1776, registro società n. 6137, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 621/232.877;

2) Società cooperativa sociale «Sol.Bel. Solidarietà Bellunese Consorzio di cooperative sociali a r.l.» con sede in Belluno, costituita per rogito notaio Pasquale Osnato in data 3 settembre 1994, repertorio n. 50.687, registro società n. 8704, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 675/279.201.

Belluno, 17 maggio 2001

p. *Il direttore provinciale:* DE SANTIS

01A5703

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° marzo 2001.

Modificazioni all'art. 2 del decreto 24 febbraio 2000, concernente il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del M.U.R.S.T. (Secin).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 2000, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000, registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 21, relativo al Servizio di controllo interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ove è stabilito che del collegio di direzione del suddetto Servizio di controllo interno facciano parte, oltre al presidente, due componenti «scelti tra esperti estranei alla pubblica amministrazione»;

Considerato che l'attuale formulazione del suddetto art. 2 del decreto ministeriale in data 24 febbraio 2000 preclude la possibilità che del collegio di direzione del predetto Servizio di controllo interno facciano parte esperti appartenenti alla pubblica amministrazione;

Rilevato al contrario, che tale possibilità è certamente ammessa dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuto pertanto opportuno che del collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possano far parte anche esperti appartenenti alla pubblica amministrazione, nell'ambito dei quali sono sicuramente rinvenibili le alte professionalità richieste dalle esigenze del controllo strategico, in coerenza con la

direttiva del Presidente del Consiglio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre disposizioni, l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale in data 24 febbraio 2000 è modificato nel senso che le parole «esperti estranei» sono sostituite con le parole «esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, purché non appartenenti al M.U.R.S.T. o ad amministrazioni ed enti da esso vigilati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001
Registro n. 1 Ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 255

01A5711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2001.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1162 del comune di Lamezia Terme assegnata alla Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dichiara:

Decaduta la «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.» dalla concessione n. 1162 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Lamezia Terme, via Colelli nn. 36/38/40.

Motivazioni del provvedimento

Con decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e con la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

La concessione n. 1162 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Lamezia Terme è stata attribuita alla «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.», con sede in Benevento, viale Atlantici n. 6, ed ha iniziato l'attività in data 1° febbraio 2000.

La concessione n. 3304 per la raccolta delle scommesse sportive nel comune di Vibo Valentia è stata attribuita alla medesima «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.» ed ha iniziato l'attività in data 30 gennaio 2000.

Da verbali redatti in data 30 marzo e 14 giugno 2000 dalla Guardia di Finanza — Comando nucleo polizia tributaria di Vibo Valentia — a carico della «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.», è risultato che presso l'Agenzia per la raccolta delle scommesse sportive sita in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, venivano accettate anche scommesse su corse di cavalli, trascrivendo su foglietti di carta «il numero della corsa ippica, la località, il numero del cavallo prescelto, l'importo e il nominativo di chi effettua la puntata», e che poi tali giocate venivano comunicate telefonicamente all'Agenzia ippica gestita dalla stessa società in Lamezia Terme. Tali operazioni, la cui irregolarità è stata riconosciuta dal tribunale di Vibo Valentia in data 26 aprile 2000, risultano essere numerose e reiterate, come constatato dalla Guardia di finanza.

Con ministeriale prot. n. III/2/153593/2000 del 15 settembre 2000 è stato fatto presente alla «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.» che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse ippiche costituisce grave violazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, nonché delle disposizioni contenute nella convenzione che accede alla concessione di cui trattasi. Pertanto, con la medesima nota è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione. Le conseguenti controdeduzioni, assunte al n. 207447/2000 del protocollo in data 5 ottobre 2000, sono apparse inaccoglibili.

Le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2, lettera *b)* della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia; l'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, si sottolinea che più punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima società, costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'è interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che è vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione è un'attività riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva; l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3 lettera *a)*).

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa concernente le scommesse ippiche:

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, articoli 3, 6, 8;

decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999;

direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.

Roma, 27 aprile 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per i servizi e gli affari generali del Ministero delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

01A5745

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

DECRETO 30 aprile 2001.

Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

In prosecuzione attuativa del D.S.G. n. 49 del 9 dicembre 1999 che ordina la pubblicazione, avvenuta, nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000, del «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto contenente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato» redatto dall'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, il quale, in particolare al punto 11 prevede: «le misure di salvaguardia e le perimetrazioni possono essere modificate ed integrate, così come stabilito dal comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n. 267/1998 e dall'art. 9 della legge n. 226/1999, in funzione di ancora più obiettive considerazioni comparate sul territorio e proposte dall'ente locale competente»;

In esecuzione degli atti del Comitato istituzionale, del 30 aprile 2001, che deliberano:

con la delibera n. 12 la «Integrazione alle misure di salvaguardia del Piano straordinario ai sensi dell'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226»;

con la delibera n. 13 la «Approvazione riperimetrazione comuni di: Atena Lucana, Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro»; predisposta ai sensi e per gli effetti della documentazione tecnica completa, corredata dagli studi di maggiore dettaglio, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, presentate ed approvate dai rispettivi organi tecnici degli enti proponenti;

Applicate le risultanze, come è verbale, dei tavoli di concertazione tenuti in sinergia lavorativa con gli enti territoriali appartenenti al territorio di competenza, nonché gli atti della conferenza di servizi 30 novembre 2000, tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Salerno;

Tenuto conto che la segreteria tecnico-operativa ha in redazione le norme di attuazione del piano stralcio per il dissesto idrogeologico, e che gli enti territoriali continueranno ad operare in sinergia lavorativa, con quest'Autorità di bacino così come già disposto dal comma 11 del decreto S.G. n. 49/1999; per tale attività si richiede agli enti locali di avvalersi di:

indagini e studi a scala di maggiore dettaglio;

richieste di amministrazioni pubbliche corredate delle risultanze di studi specifici, anche a recepimento di istanza di privati;

nuove emergenze ambientali;

nuovi eventi;

nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici e dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione del «piano stralcio per la difesa delle aree a rischio idraulico» o di sue varianti;

variazione delle condizioni di rischio derivanti da:

a) azioni di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, studi monitoraggio etc.;

b) relazione e/o completamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;

c) effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio;

Decreta

considerato tutto quanto in motivazione quale parte integrante del dispositivo, la pubblicazione delle integrazioni alle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico e le riperimetrazioni dei comuni di Atena Lucana, Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro così come ordinato dal Comitato istituzionale con gli atti deliberativi del 30 aprile 2001. Pertanto:

Al paragrafo 2.7.2. «Interventi nelle aree soggette a rischio di frana ... Nelle aree Fp aree interessate da frane potenziali con pericolosità da elevata a media»; alla pag. 40 dopo l'espressione: «l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti purché compatibili con lo stato di dissesto esistente», aggiungere:

«Sono altresì consentiti, purché non comportino opere e situazioni insediative tali da aggravare le condizioni di rischio potenziali accertate, i seguenti interventi:

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;

installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di attrezzature esistenti, nonché realizzazione di volumi tecnici, purché in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di riparazione ai sensi della legge n. 219/1981, nonché quelli comunque sempre di riparazione previsti nei patti territoriali e nei contratti d'area, nei P.O.R. e sovvenzioni globali, approvati e coperti dalla finanza pubblica; gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ai sensi della legge n. 219/1981 solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6 pag. 36 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sopra richiamata;

il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 sempre che non vi siano maggiori carichi volumetrici;

varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate e relative a lavori già iniziati alla data del 30 novembre 1999, che non comportino maggiori carichi volumetrici;

interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, etc.) e loro manutenzione;

realizzazione di sottoservizi a rete che interessino tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali, con adeguate opere di prevenzione dal rischio di infiltrazioni conseguenti a rotture;».

Al paragrafo 2.7.3. «Interventi nelle aree soggette a rischio di inondazioni ed alluvioni ... Nelle aree Ap aree a moderata probabilità di inondazione»; alla pag. 40, dopo l'espressione: «la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti purché compatibili con lo stato di dissesto esistente», aggiungere:

«Sono altresì consentiti, purché non comportino opere e situazioni insediative tali da aggravare le condizioni di rischio potenziali accertate, i seguenti interventi:

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;

installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di attrezzature esistenti, nonché realizzazione di volumi tecnici, purché in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di riparazione ai sensi della legge n. 219/1981, nonché quelli comunque di riparazione sempre previsti nei patti territoriali e nei contratti d'area, P.O.R. e sovvenzioni globali approvati e coperti dalla finanza pubblica; gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ai sensi della stessa legge n. 219/1981, solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6, pag. 36;

il rilascio delle condizioni e autorizzazioni in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 sempre che non vi siano maggiori carichi volumetrici;

varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate e relative a lavori già iniziati alla data del 30 novembre 1999 che non comportino maggiori carichi volumetrici;

interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, etc.) e loro manutenzione;

realizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale a condizione che si proceda ad uno studio dettagliato;

realizzazione di sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali sulla capacità di recepimento del recapito finale;

manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;».

Napoli, 30 aprile 2001

Il segretario generale: POLITO

01A5742

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Differimento della disciplina del prezzo dei libri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 11 *(Disciplina del prezzo dei libri)* — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale *non superiore al 15 per cento* di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisito effettuato della libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

i-bis) *libri venduti a biblioteche, archivi, e nei musei pubblici.*

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 ed il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciute, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine o grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1, in via preventiva può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. *Soppresso.*

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi *2* e *4;*

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

«Art. 15 *(Vendite straordinarie).* — 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.».

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quindici per cento»;

b) al comma 3, lettera *h),* le parole: «speciali» ed «esclusivamente» sono soppresse;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*i-bis)* libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.»;

d) nell'alinea del comma 4, le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono soppresse;

e) al comma 4, lettera *b),* le parole: «biblioteche, archivi e musei pubblici» sono soppresse;

i) il comma 6 è soppresso;

g) nell'alinea del comma 9, le parole: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

h) al comma 9, lettera *a),* le parole: «2, 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 4».

Riferimenti normativi:

— Per il testo vigente dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda la nota all'articolo 1.

— Per il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'articolo 1.

Art. 3.

Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: «esclusione dei» e: «dipendenti» è inserita la seguente: «giornalisti»;

b) al comma 1, lettera *a),* la parola: «360» è sostituita dalla seguente: «384».

Rierimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 37 *(Esodo e prepensionamento).* — 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei *giornalisti* dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno *384* contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contribuiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A5824

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. **DGRQS 1225.**

Modifica della circolare n. 208 del 24 gennaio 2001 concernente il recapito di invii postali a data od ora certe.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Vista la circolare 24 gennaio 2001, DGR9S/208 riguardante il recapito di invii postali a data od ora certe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione seconda n. 3212/2001 dell'11 maggio 2001;

Considerato che con la predetta ordinanza è stato disposto che il Ministero è tenuto a riesaminare la menzionata circolare n. 208 con riferimento:

a) all'adeguatezza di tale strumento normativo per introdurre l'obbligo della licenza individuale;

b) all'insussistenza dell'obbligo della licenza individuale e dei relativi oneri, tenuto conto che trattasi di servizi liberalizzati al di fuori del servizio universale;

c) alla mancata estensione della liberalizzazione del servizio di recapito postale a data od ora certe ai tradizionali invii di corrispondenza;

Ritenuto di non poter estendere l'ambito della decisione della Commissione del 21 dicembre 2000 alla corrispondenza ordinaria in quanto:

a) la corrispondenza ordinaria non costituisce oggetto della decisione della Commissione;

b) avverso la decisione sono pendenti ricorsi dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) la Commissione stessa ha legato la sua decisione alle particolari caratteristiche del servizio di posta elettronica ibrida con specifico riguardo alla sensibilità al fattore tempo già nella fase di produzione e di avvio; pertanto, il servizio in questione nel suo complesso deve garantire anche un processo di produzione tale da favorire una maggiore velocità ed affidabilità nella fase di recapito a data od ora certe;

Ritenuto, alla luce dei predetti motivi, di dover in parte modificare la ripetuta circolare n. 208 in riferimento alla necessità di precisare gli obblighi a carico degli operatori individuati dalla stessa Commissione nella decisione del 21 dicembre 2000;

Adotta la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.

2. Il servizio di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certe è soggetto ad autorizzazione generale.

3. L'autorità di regolamentazione del settore postale e gli organi di polizia all'uopo preposti provvedono ad espletare i necessari controlli a tutela dell'area di riserva conformemente alle disposizioni dettate dal regolamento 4 febbraio 2000, n. 75: in particolare, per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 6 l'operatore si fornisce di un bollettario da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonché la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario; assicura inoltre al mittente la possibilità di un tracciamento dell'invio nel corso della fase del recapito.

4. Resta confermato che il servizio di recapito a data od ora certe è liberalizzato esclusivamente nei riguardi della posta elettronica ibrida secondo le indicazioni riportate puntualmente negli articoli 1 e 2 del dispositivo della decisione della Commissione in data 21 dicembre 2000.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.

Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A5680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Hamilton (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Benedetto Crugnale, vice console onorario in Hamilton (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale citato nelle premesse, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A5551

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 maggio 2001

Dollaro USA	0,8591
Yen giapponese	103,54
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,60450
Corona svedese	9,0525
Franco svizzero	1,5272
Corona islandese	87,16
Corona norvegese	7,9010
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57697
Corona ceca	34,288
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,35
Litas lituano	3,4373
Lat lettone	0,5435
Lira maltese	0,3961
Zloty polacco	3,4325
Leu romeno	24618
Tallero sloveno	217,5566
Corona slovacca	42,815
Lira turca	953000
Dollaro australiano	1,6485
Dollaro canadese	1,3240
Dollaro di Hong Kong	6,7008
Dollaro neozelandese	2,0303
Dollaro di Singapore	1,5545
Won sudcoreano	1107,47
Rand sudafricano	6,8040

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5935

Modifica allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova

Con provvedimento del 9 maggio 2001, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, piazza Duomo, 15, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, la fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A5552

Modifica allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, in Ferrara

Con provvedimento del 14 febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della fondazione cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, via Cairoli, 13 modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con delibera dell'11 aprile 2001, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e, pertanto, dalla data dell'11 aprile 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A5553

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Microcid»

Estratto decreto n. 127 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MICROCID nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 034782019 (in base 10), 115GU3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Classe: «A nota 55»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Cacciamali, 36/38 - Brescia (prodotto finito).

Composizione: un flaconcino contiene:

Principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g paria a cefonicid 1 g.

Composizione: una fiala contiene:

Eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Campillin»

Estratto decreto A.I.C. n. 201 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CAMPILLIN nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: San Carlo farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba - Pomezia (Roma) Tor Maggiore - c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 00432190585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1,2 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 034793012 (in base 10), 115TKN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. Laboratorio farmaceutico S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg; cellulosa microgranulare 80 mg; magnesio stearato 10 mg; peg 6000 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunovir»

Estratto decreto A.I.C. n. 211 del 17 aprile 2001

Specialità medicinale: IMMUNOVIR nelle forme e confezioni: «5% crema» tubo 3 g, «400 mg compresse» 25 compresse, «800 mg compresse» 35 compresse, «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) codice fiscale n. 03639450653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034891046 (in base 10), 118T96 (in base 32);

classe: «A - nota 84»

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 034891034 (in base 10), 118T8U (in base 32);

classe: «A - nota 84»

prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034891022 (in base 10), 118T8G (in base 32);

classe: «A - nota 84»

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 034891010 (in base 10), 118T82 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml; 5 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«800 mg compresse» 35 compresse; una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«400 mg compresse» 25 compresse; una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5% crema» tubo 3 g; un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: tefose 1500, glicerina, acido stearico, paraffina liquida, metilparaben, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per le forme e confezioni compresse e sospensione orale: aciclovir è indicato:

per il trattamento delle infezioni da *Herpes simplex* della pelle e delle mucose, compreso l'*Herpes genitalis* primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da *Herpes simplex* nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da *Herpes simplex* nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'*Herpes zoster*.

Per la forma e confezione crema: aciclovir è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da *Herpes simplex* quali: *Herpes genitalis* primario o ricorrente ed *Herpes labialis*.

Periodo di validità: per la crema e la sospensione orale la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione. Per le compresse la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5715

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Labiovir»

Estratto decreto A.I.C. n. 223 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale: LABIOVIR nelle forme e confezioni: «5% crema» tubo 3 g, «400 mg compresse» 25 compresse, «800 mg compresse» 35 compresse, «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) codice fiscale n. 03639470651.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni n. 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034904045 (in base 10), 1195ZF (in base 32);

classe: «A - nota 84»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

confezione: «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 034904033 (in base 10), 1195Z1 (in base 32);

classe: «A - nota 84»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

confezione: «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034904021 (in base 10), 1195YP (in base 32);

classe: «A - nota 84»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

confezione: «5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 034904019 (in base 10), 1195YM (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml - 5 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisito agli atti);

«800 mg compresse» 35 compresse; una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«400 mg compresse» 25 compresse; una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5% crema» tubo 3 g; un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: tefose 1500, glicerina, acido stearico, paraffina liquida, metilparaben, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per le forme e confezioni compresse e sospensione orale: aciclovir è indicato:

per il trattamento delle infezioni da *Herpes simplex* della pelle e delle mucose, compreso l'*Herpes genitalis* primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da *Herpes simplex* nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da *Herpes simplex* nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'*Herpes zoster*.

Per la forma e confezione crema: aciclovir è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da *Herpes simplex* quali: *Herpes genitalis* primario o ricorrente ed *Herpes labialis*.

Periodo di validità: per la crema e la sospensione orale la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione. Per le compresse la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rigentex»

Estratto decreto n. 229 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RIGENTEX nelle forme e confezioni: «200 U.I. capsule molli» 60 capsule, «400 U.I. capsule molli» 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, - Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione:

«200 UI. capsule molli» 60 capsule;

A.I.C. n. 034680013 (in base 10), 112C6F (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: RP Scherer S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20+100 (completa); Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61 (in alternativa, confezionamento secondario e controlli).

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: vitamina E 200 UI;

eccipienti: olio di soia raffinato 10 mg; gelatina 81 mg; glicerolo 40 mg;

confezione:

«400 U.I. capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 034680025 (in base 10), 112C6T (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: RP Scherer S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20+100 (completa); Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61, (in alternativa, confezionamento secondario e controlli).

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: vitamina E 400 UI;

eccipienti: olio di soia raffinato 20 mg; gelatina 133 mg; glicerolo 65 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinquasa»

Estratto decreto A.I.C. n. 235 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CINQUASA nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite» Blister 50 compresse, «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 2 g in 30 g + 7 cannule monouso e «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 4 g in 60 g + 7 cannule monouso, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Bioprogress S.p.a. con sede in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse rivestite» slister 50 compresse;

A.I.C. n. 034836015 (in base 10), 1173KH (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso;

A.I.C. n. 034836027 (in base 10), 1173KV (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso;

A.I.C. n. 034836039 (in base 10), 1173L7 (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: mesalazina 500 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg - magnesio stearato 14,4 mg - sodio carbossmetilamido 21,5 mg - talco 6,0 mg - polivinilpirrolidone 11 mg;

rivestimento: copolimero tipo B dell'acido metacrilico 20 mg - titanio biossido 4 mg - citrato di trietile 10 mg - talco 10 mg - polisorbato 80 1,5 mg - ferro ossido giallo (E 172) 0,17 mg - ferro ossido rosso (E 172) 0,08 mg.

Composizione: ogni contenitore monodose di sospensione per uso rettale da 2 g contiene:

principio attivo: mesalazina 2,0 g;

eccipienti: gomma xantana 0,075 g - carbossipolimetilene 0,0225 g - disodio edetato biidrato 0,03 g - sodio benzoato 0,03 g - potassio metabisolfito 0,1405 g - potassio acetato 0,123 g - acqua depurata 27,579 g.

Composizione: ogni contenitore monodose di sospensione per uso rettale da 4 g contiene:

principio attivo: mesalazina 4,0 g;

eccipienti: gomma xantana 0,15 g - carbossipolimetilene 0,045 g - disodio edetato biidrato 0,06 g - sodio benzoato 0,06 g - potassio metabisolfito 0,281 g - potassio acetato 0,246 g - acqua depurata 55,158 g.

Indicazioni terapeutiche compresse: colite ulcerosa e morbo di Crohn.

Indicazioni terapeutiche sospensione per uso rettale: colite ulcerosa a localizzazione retto-sigmoideo; Cinquase è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo può essere consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itatiana.

01A5719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pranoflog»

Estratto decreto n. 236 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRANOFLOG, nella forma e confezione: «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36, codice fiscale n. 00122890874.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alcon Cusì S.A. Camil Fabra, 58 El Masnou, Barcellona (Spagna) 08320.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 033776016 (in base 10), 106SDJ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: pranoprofen 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,07 mg, disodio edetato 0,10 mg, polisorbato 80 1,50 mg, sodio tetraborato 8,0 mg, acido borico 16 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori, eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5720

Comunicato di rettifica concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Buscopanvet Compositum"».

Nella parte del comunicato «provvedimento n. 6 del 22 gennaio 2001» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Buscopanvet Compositum» della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2001, alla pag. 73, prima colonna, al paragrafo ove è indicato: «*È autorizzata per la specialità in questione l'estensione ...*», in luogo di: «*da 18 a 36 mesi*», leggasi: «*da 36 a 48 mesi*».

01A5747

Comunicato di rettifica concernente il trasferimento della proprietà di tutti i farmaci veterinari prefabbricati dalla società Fresenius Kabi Italia S.p.a. (già SIFRA S.p.a.) alla società ACME S.r.l.

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 33 del 20 febbraio 2001» relativo ad un elenco di farmaci prefabbricati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001, pag. 76 prima e seconda colonna, ove sono indicati i nomi Glucosio 5%, fruttosio 20%, acqua per preparazioni iniettabili, ringer lattato con glucosio, ringer lattato, ringer con glucosio, elettrolitica reidratante III, Sodio cloruro 0,9% deve aggiungersi il suffisso Acme.

01A5748

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese».

Nel disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese», riportato a pag. 71 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2001, all'art. 4, paragrafo sesto, aggiungere dopo «*kg 65*» la dicitura «*a pianta*», mentre, all'art. 6, polifenoli totali, modificare il segno <= con il segno >= .

01A5746

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 28 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 2001-16 maggio 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2002» a tasso variabile di nominali Lire 2.000 miliardi - ISIN IT0000518362, ridenominato in Euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1998 nella misura dell'1,25% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 29, pagabile dal 17 agosto 2001, resta fissato nella misura dell'1,20% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro InterbanK Offered Rate a tre mesi (Euribor) maggiorato di 0,25% p.p. p.a.;

il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in Eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pag. 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. - Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A5721

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001, del comune di Crostolo. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 2001)

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sia alla pagina 3 del sommario, che alla pagina 77, prima colonna, ovunque è scritto: «*Comune di Crostolo*», leggasi: «*Comune di Vezzano sul Crostolo*».

01A5713

Comunicato relativo all'avviso di «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Oraseptic" del Ministero della sanità». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 80, prima colonna, al sesto rigo, dove è scritto: «colluttorio gargarismi 200 ml 0,1% - 019971 *23.*», leggasi: «colluttorio gargarismi 200 ml 0,1% - 019971 *023.*».

01A5613

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651122/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77